

TRIBUNALE DI COMO

Sezione Lavoro

DECRETO ex art. 28 Statuto Lavoratori

Sul ricorso ex art.28 Statuto Lavoratori presentato dalla S.L.C. CGIL e S.L.P. CISL nei confronti delle Poste Italiane S.p.A. filiale di Como sentite le parti ed esperita l'istruttoria dibattimentale rammentato che l'oggettività giuridica ex art.28 Statuto dei Lavoratori è la lesione, anche solo potenziale, dei diritti sindacali (Cass. 6.6.84 n. 3409, Pretura Milano 29.4.85 in lav. e Prev. oggi, 1985, 1296, Pretura Pavia 27.11.1982 Lav. 80, 1983, 323);

Ricordato altresì che la lesione deve essere attuale (Cass. 18.1.84 n. 441); sulla questione delle ferie: constatato che nel provvedimento Amministrativo 22.5.2002 la Dir. di Como attesta "a seguito dello sciopero indetto da alcune OO.SS. si comunica che la fruizione delle ferie è sospesa fino al 19.06.2002" (doc. n. 2 - ric.).

Ritenuto che tale negozio giuridico, di cui negli atti introduttivi nessuno chiede l'annullamento né la nullità, esprime in termini lessicalmente incisivi e semanticamente univoci il nesso causale tra gli scioperi indetti da due OO.SS. e la sospensione delle ferie per tutte le maestranze postali;

Ritenuto che nessuna interpretazione di buon senso poteva, può e potrà valutare diversamente il contenuto di quel provvedimento;

constatato che tutti gli impiegati postali possono ragionevolmente ritenere che le loro programmate vacanze, almeno temporaneamente, siano scompagnate a causa della azione sindacale;

ritenuto che tale atteggiamento riversa sulla condotta delle OO.SS. possibili flussi di rancore, risentimento, ira;

ritenuto che ciò costituisce lesione di diritti sindacali;

constatato che il termine della sospensione è tuttora vigente e quindi la lesione è attuale.

Ritiene antisindacale il comportamento al riguardo delle Poste Italiane.

Sulla questione dell'assemblea: rammentato che l'art.20 comma 1 Statuto Lavoratori sancisce il diritto delle maestranze a riunirsi anche durante l'orario d'ufficio, entro le 10 ore annuali;

constatato che il CCNL Poste sul punto prevede la possibilità di assemblee sindacali fuori dall'orario d'ufficio, per l'ufficio con meno di 5 dipendenti (art.12);

ritenuto che la possibilità ("può") collegata al precetto dell'art.20 Statuto Lavoratori prevede una necessità di trattativa tra Poste Italiane e OO.SS. per l'attuazione di assemblee sindacali esclusivamente fuori orario da parte di piccoli uffici;

ritenuto che tale probabilità appare fondata sulla indiscutibile valenza pubblica del servizio postale;

accertato tuttavia che il citato art.12 non è stato precisato con accordi integrativi, né è

apparso chiaro ed univoco un uso aziendale che ne interpretasse il senso ex art.1362 C.C.;

ritenuto che la lettera 5.6.2002 del Direttore Poste Italiane Como vieta il diritto all'assemblea nell'orario di servizio rinviando per i piccoli uffici al CCNL;

considerato che l'art.12 CCNL citato in mancanza di un accordo integrativo sul comma 12° nulla dispone al riguardo e l'uso aziendale è apparso, in istruttoria, equivoco;

preso atto che la revoca di detta assemblea da parte delle OO.SS. è avvenuta conflittualmente quale biasimo del citato ordine scritto 5.6.2002;

ritenuto pertanto che anche tale condotta di Poste Italiane ha avuto natura antisindacale.

Letto l'art.28 Statuto Lavoratori.

P.Q.M.

Dichiara antisindacale la sospensione delle ferie contenute nel provvedimento del 22.5.2002 del direttore Poste Italiane di Como e ne dispone l'annullamento.

Ordina la revoca del diniego di svolgimento dell'assemblea emesso dal Direttore Poste Italiane di Como il 5.6.2002.

Dichiara legittima l'assemblea durante l'orario d'ufficio salvo accordi speciali tra le parti sociali a tutela della necessità di rendere soddisfacente per la comunità il servizio postale compensa totalmente le spese.

Como, 18.6.2002

Il Giudice
Beniamino Fagnoli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Como – Giudice del Lavoro Dottor Beniamino Fagnoli

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro promossa con ricorso depositato in data 02.07.2002

DA

POSTE ITALIANE SPA, con sede in Viale Europa n. 190 Roma – Eur, in persona del rappresentante legale, Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Trifirò, come da procura speciale alle liti per atto notaio Pierluigi Ambrosone di Roma del 27.3.2001, repertorio n. 26287, raccolta 5448 del 3.7.2001, n. rep. 26667, racc. 5626 – l'Avv. Salvatore Trifirò, a sua volta, in virtù della suddetta procura estende il mandato all'Avv. Alberto Lovisetti, con studio in Como – Via J.Rezia, 14 presso il quale elegge domicilio affinché il medesimo congiuntamente rappresenti la società nel presente giudizio

- giusta delega a margine.

RICORRENTE

CONTRO

S.L.C. - CGIL e S.L.P. - CISL di Como, rispettivamente in persona dei segretari, elettivamente domiciliati in Como - Via Parini, 7 presso lo studio dell'Avv. Mario Minella che unitamente all'Avv. Paolo Borsani li rappresenta e difende in giudizio - giusta delega a margine

RESISTENTI

OGGETTO: Controversia di lavoro Causa assegnata a sentenza all'udienza del 14.10.2002

CONCLUSIONI Per il ricorrente: "revocare il decreto ex art. 28 Stat. Lav. reso inter partes in data 18 giugno 2002, e per l'effetto assolvere la Società da tutte le domande contro la stessa proposte dalla SLC - CGIL e SLP CISL di Como col ricorso ex art. 28 notificato in data 12 giugno 2002 introduttivo del presente giudizio.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari".

Per il resistente: "rigettarsi le domande di cui al ricorso proposto da Poste Italiane Spa con il favore delle spese di giudizio".

FATTO

Con ricorso, ex art. 28 Stat. Lav., CGIL e CISL chiedevano l'accertamento del comportamento antisindacale di Poste Italiane Spa.

Invero, dopo la dichiarazione di sciopero del 9 maggio 2002, la dirigente Brunori M. Carla, aveva sospeso le ferie dei dipendenti fino al 19 giugno. Inoltre, la direzione aziendale aveva negato lo svolgimento di una assemblea generale delle maestranze durante l'orario di lavoro, così come previsto dall'art. 20 Stat. Lav. e art. 12 CCNL vigente.

Chiedevano la cessazione del comportamento antisindacale.

Si costituiva Poste Italiane Spa e negava che i due provvedimenti mirassero a nuocere i diritti sindacali ed evidenziava l'importanza del servizio pubblico svolto a fronte alla condotta di alcune maestranze. Instava per il rigetto del ricorso.

All'udienza del 18/6/2002, il Giudice emetteva il decreto ingiuntivo:

"Sul ricorso, ex art. 28 Stat. Lav. presentato dalla SLC - CGIL e SLP- CISL nei confronti delle Poste Italiane Spa filiale di Como;

sentite le parti ed esperita l'istruttoria dibattimentale;

rammentato che l'oggettività giuridica ex art. 28 Stat. Lav. è la lesione, anche solo potenziale, dei diritti sindacali (Cass. 6.6.84 n. 3409; Pret Milano 29.4.85 in lav prev oggi; 1985, 1296 Pret. Pavia 27.11.1982 in lav 180, 1983,323;

ricordato altresì che la lesione deve essere attuale (Cass. 18.1.84 n. 441); sulla questione delle ferie: constatato che nel provvedimento amministrativo 22.5.2002 la Direzione di Como attesta "a seguito dello sciopero indetto da alcune OO.SS. si comunica che la fruizione delle ferie è sospesa fino al 19,6,2002" (doc. n. 2 ric.);

ritenuto che tale negozio giuridico, di cui negli atti introduttivi nessuno chiede l'annullamento, ne tampoco la nullità, esprime in termini lessicamente incisivi e semanticamente univoci il nesso causale tra gli scioperi indetti da due OO.SS. e la sospensione delle ferie per tutte le maestranze postali; ritenuto che nessuna

interpretazione di buon senso poteva, può e potrà valutare diversamente il contenuto di quel provvedimento;

constatato che tutti gli impiegati postali possono ragionevolmente ritenere che le loro

programmate vacanze, almeno temporaneamente, siano scompagnate a causa della azione sindacale;
ritenuto che tale atteggiamento riversa sulla condotta delle OO.SS. possibili flussi di rancore, risentimento, ira;
ritenuto che ciò costituisce lesione di diritti sindacali;
constatato che il termine della sospensione è tuttora vigente e, quindi, la lesione è attuale:
ritiene antisindacale il comportamento al riguardo delle Poste Italiane. Sulla questione dell'assemblea:
rammentato che l'art. 20 co. 1° Stat. Lav. sancisce il diritto delle maestranze a riunirsi anche durante l'orario d'ufficio, entro le 10 ore annuali;
constatato che il CCNL - Poste sul punto prevede la possibilità di assemblee sindacali fuori dall'orario d'ufficio, per l'ufficio con meno di 5 dipendenti (art. 12);
ritenuto che la possibilità ("può") collegata al precetto dell'art. 20 Stat. Lav. prevedere una necessità di trattativa tra PI e OO.SS. per l'attuazione di assemblee sindacali esclusivamente fuori orario da parte di piccoli uffici;
ritenuto che tale probabilità appare fondata sull'inscindibile valenza pubblica del servizio postale;
accertato tuttavia che il citato art. 12 co. 12° non è stato precisato con accordi integrativi, nè è apparso chiaro ed univoco un uso aziendale che ne interpretasse il senso ex art. 1362 c.c.;
ritenuto che la lettera 5.6.2002 del Direttore PI di Como vieta il diritto all'assemblea nell'orario di servizio rinviando per i piccoli uffici al CCNL;
considerato che l'art. 12 CCNL cit. in mancanza di un accordo integrativo sul co. 12° nulla dispone al riguardo e l'uso aziendale è apparso, in istruttoria, equivoco;
preso atto che la revoca di detta assemblea da parte delle OO.SS. è avvenuta conflittualmente quale biasimo del citato ordine scritto 5.6.2002;
ritenuto, pertanto, che anche tale condotta di PI ha avuto natura antisindacale, letto l'art. 28 Stat. Lav. - P. Q. M.
dichiara antisindacale la sospensione delle ferie contenute nel provvedimento del 22.5.2002 del Direttore PI di Como e ne dispone l'annullamento.
Ordina la revoca del diniego di svolgimento dell'assemblea emesso dal Direttore PI di Como il 5.6.2002 e dichiara legittima l'assemblea durante l'orario d'ufficio salvo accordi speciali tra le parti sociali a tutela della necessità di rendere soddisfacente per la comunità il servizio postale.

Compensa totalmente le spese.

Como 18.6.2002 - Il Giudice del Lavoro".

Con ricorso, 2/7/2002 Poste Italiane si opponeva al decreto emesso e ne chiedeva la revoca evidenziando le medesime argomentazioni fatte precedentemente.

Si costituiva anche SLC -CGIL e SLP -CISL di Como instando, invece, per la conferma del decreto sulla base degli argomenti già formulati.

All'udienza del 14.10.2002, espletata l'istruttoria dibattimentale, i difensori concludevano come da verbale in atti.

MOTIVAZIONE

1 - Sospensione delle ferie

Il diritto alle ferie è costituzionalmente garantito, dall'art. 36 ultimo comma Cost.

Il diritto sorge allorchè la richiesta del lavoratore abbia ottenuto l'assenso dell'imprenditore. Lo prevede l'art. 2109 c.c.

Orbene, alcuni lavoratori delle Poste avevano chiesto ed ottenuto dal loro datore di lavoro, il periodo di riposo annuale spettantegli. I dipendenti, dunque, erano in possesso di un diritto perfetto.

Successivamente, i sindacati hanno proclamato uno sciopero in bianco; la direzione postale reagiva con la seguente circolare: "- 22.5.2002 Como.

A tutti i responsabili uffici dipendenti dalla filiale di Como - a seguito dello sciopero indetto

da alcune OO.SS. si comunica che la fruizione delle ferie è sospesa fino al 19.6.2002. la presente comunicazione deve essere portata a conoscenza con le consuete modalità a tutto il personale - il direttore -M.Carla Brunori.

In udienza, l'autrice dello scritto ha lealmente ammesso che "a seguito dello sciopero", esordio della circolare, significava a causa dello sciopero.

E' evidente, dunque, che le ferie già concesse furono sospese proprio a cagione della proclamazione dello sciopero.

Pertanto, l'esercizio di un diritto tutelato dalla Costituzione art.41 fu punito con la menomazione di diritti già in possesso dei lavoratori. È chiara la lesione del diritto sindacale di sciopero.

Il fatto che P.I. abbia agito senza voler nuocere alle OO.SS. e che quindi, rimanesse il dolo specifico, è circostanza irrilevante. Il dolo specifico è preteso dalla legge penale tassativamente. Così come per i reati, anche per gli atti illeciti extra penali, l'elemento psicologico necessario è la coscienza e la volontà dell'atto. Non altro. Non è richiesto il dolo specifico.

E' stato dunque sufficiente che la direttrice Brunori sospendesse un diritto acquisito dei lavoratori (ferie) a causa dell'esercizio di un diritto sindacale (proclamazione dello sciopero), per l'integrazione dell'ufficio.

La disposta sospensione, inoltre, determinava disagi, disordini, inconvenienti e problemi per quei lavoratori che avessero già riservato alberghi, pensioni e ristoranti nel periodo intercorrente tra il 22 maggio 2002 (data della circolare) e il dies ad quem (19 giugno 2002).

Il malumore conseguente a detti inconvenienti si riverberava inevitabilmente sui sindacati che avevano proclamato lo sciopero.

Da qui un nocumento obiettivo nei confronti delle OO.SS. ricorrenti.

Ne consegue che per tale condotta appare antisindacale così come è stata definita nel decreto impugnato. Anche le conseguenze giuridiche devono essere ribadite.

2- Assemblea sindacale

La seconda azione antisindacale criticata da Cgil e Cisl è il diniego di assemblea disposto da Poste Italiane Spa.

La lettera del 5 giugno 2002 recita: "Si comunica che per quello che riguarda gli uffici con meno di cinque dipendenti non si concede l'autorizzazione all'effettuazione dell'assemblea in orario di servizio, fermo restando che, per tali uffici, l'assemblea potrà svolgersi nei modi previsti dal vigente CCNL".

Tale comunicazione discende dalla interpretazione di alcuni commi dell'art. 12 CCNL vigente: "Per problemi comuni a tutto il personale della Filiale e degli uffici Postali compresi nel territorio di pertinenza, non può essere indetta un'unica assemblea, alla quale i predetti dipendenti possono partecipare ...Gli Organismi Sindacali di cui sopra provvederanno a dare comunicazione dell'assemblea ai lavoratori nei modi consentiti. ..In caso di assemblea programmata per una durata superiore alle due ore, verrà assicurato un adeguato presidio; a tal fine in sede locale le Parti si incontreranno per individuare le relative attività ed il numero degli addetti interessati. ..Il personale viaggiante e gli autisti dei circuiti nazionali a lungo percorso istituzionalmente e permanentemente assegnato all'attività al di fuori dalle sedi di lavoro che, non potendo partecipare, per motivi di servizio, a riunioni sul posto di lavoro, prendono parte ad altra assemblea appositamente indetta fuori dell'orario di servizio o, comunque, fuori del proprio turno di lavoro, usufruiranno di riposo compensativo per la stessa durata dell'assemblea. La predetta disposizione può essere applicata anche al personale in servizio nell'ufficio Postale con meno di 5 dipendenti".

Come si vede, le parti sociali hanno delineato una serie di assemblee sindacali:

1) per uffici grandi; 2) per dipendenti in viaggio; 3) per uffici con meno di cinque dipendenti; 4) per problemi generali; 5) durante l'orario di lavoro; 6) e al di fuori dell'orario di lavoro.

Questa tipologia di non semplice sistemazione logico - pratica non è stata successivamente precisata da alcun accordo integrativo.

Sindacati e Poste interpretano l'articolo in maniera discordante soprattutto per quanto concerne le assemblee dei piccoli uffici.

Non vi è dubbio che l'esame ermeneutico sia complicato e la tesi di PI, fondata sulla incisività del servizio pubblico, abbia dignità giuridica. Tuttavia, nella situazione incandescente della primavera - estate 2000, l'esposizione della propria interpretazione svantaggiosa per le OO.SS. dei lavoratori, quale sicura interpretazione della norma, appare imprudente.

Nella situazione conflittuale esistente a causa dello sciopero, divenuta incandescente dopo la sospensione delle ferie, esporre perentoriamente la propria versione ermeneutica, come la sola possibile può configurare comportamento antisindacale.

Entro tali limiti, anche la seconda parie del decreto ex art. 28, va confermato.

La spese processuali vengono poste a carico della soccombente Spa, liquidate in Euro 1000.- più Iva più addizionale.

P.Q.M.

Rigettata ogni altra istanza, eccezione e deduzione;

conferma il decreto del Giudice del Lavoro emesso il 18.6.2002, su istanza del SLC CGIL - SLP CISL Como, relativamente alla sospensione delle ferie 2002, come conseguenza dello sciopero programmato dalle maestranze il 9.5.2002 e dichiara che Poste Italiane ha tenuto un comportamento antisindacale nei confronti delle OO.SS. ricorrenti, relativamente alla sospensione delle ferie.

Condanna Poste Italiane al pagamento delle spese processuali delle ricorrenti, liquida in Euro 1.000.- più Iva addizionale.

Como, 17.10.2002